

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Pres. Emidio Frascione	Presidente
Prof. Avv. Guido Calvi	Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo	Arbitro

riunito in conferenza personale in data 12/04/2010 presso la sede dell'Arbitrato in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2441 del 28 dicembre 2009) promosso da:

Avv. Emiliano Binda, residente in Ancona, via Marsigliani n. 2, C.F. BNDMLN74R19A271I, domiciliato in Ancona, via Cialdini n. 6 presso lo studio del medesimo, rappresentato e difeso in proprio.

- parte istante

Contro

Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113, in persona del presidente pro tempore, sig. Dino Meneghin, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.

- parte intimata

IN FATTO

A) Con atto depositato il 28.12.2009 presso la segreteria del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), l'avv. Emiliano Binda ha così riassunto i fatti di causa:

1) L'istante è arbitro della Federazione Italiana Pallacanestro, che nella stagione sportiva 2008/2009 ha arbitrato nel Campionato di serie A dilettanti.

2) Con delibera n. 338 del 14.06.2009, il Consiglio Federale ha bloccato le retrocessioni degli arbitri che avevano arbitrato, relativamente alla stagione sportiva 2008/2009, il Campionato di serie B e serie C dilettanti, in considerazione delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto una serie di commissari speciali. In particolare, dagli atti in possesso della FIP è risultato che la valutazione delle prestazioni degli arbitri effettuata da alcuni commissari speciali - la maggior parte operanti nei Campionati di serie B e C dilettanti - fossero risultate artefatte, così da rendere inattendibile la graduatoria finale.

3) Con delibera n. 292 del 15/16.05.2009, il Consiglio Federale ha apportato, con effetto immediato, una serie di modifiche al regolamento del Comitato Italiano Arbitri, introducendo l'art. 6 bis, in forza del quale il Consiglio stesso può affidare la gestione provvisoria del C.I.A. ad un Commissario straordinario, con conseguente decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

4) Con delibera n. 296 del 15/16.05.2009, il Consiglio Federale ha quindi nominato il sig. Pino Rutolini Commissario straordinario del C.I.A. e quest'ultimo, in data 31 luglio 2009, ha comunicato la retrocessione dell'arbitro, odierno istante, dal Campionato di serie A a quello di serie B dilettanti.

5) Così descritti i fatti, l'avv. Binda ha formulato l'istanza per cui è arbitrato, chiedendo:

“l’annullamento del provvedimento di retrocessione comunicato con Racc. A/R datata 31 luglio 2009 e per l’effetto il reinserimento immediato dell’odierno istante nelle liste di A dilettanti.

Si richiede altresì, qualora l’organo arbitrale ritenesse pertinente, fondata e congrua la domanda, la condanna della FIP al pagamento di una somma che questa difesa quantifica in €5.000,00 o nella maggiore o minore somma che l’ill.mo Organo arbitrale riterrà di giustizia, per il danno diretto conseguente alla perdita del gettone di A dilettanti dall’inizio della stagione all’esito del procedimento, nonché per il danno morale subito dall’istante a causa dell’ingiusta retrocessione.

Con vittoria di ogni spesa, competenza e onorario del presente giudizio, nonché rifusione di tutte le spese amministrative, contributi, spese, competenze e onorari di avvocato già corrisposti per i giudizi innanzi alla C.G.N. e innanzi alla Corte Federale”.

B): Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP), che, con comparsa di costituzione depositata il 15.01.2010, ha, in primo luogo, sollevato alcune eccezioni preliminari di natura procedurale; in secondo luogo ha eccepito, nel merito, l’infondatezza delle tesi sostenute dall’istante.

In particolare, la Federazione Italiana Pallacanestro ha contestato l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato per tre ordini di motivi.

La prima discende dalla circostanza che il coinvolgimento dei Commissari e degli Arbitri è stato accertato, sia in sede penale che disciplinare, limitatamente all’attività resa per i Campionati di serie B e C dilettanti. Di qui l’impossibilità per il Collegio arbitrale di sostituirsi alle preposte autorità disciplinari al fine di valutare circostanze di fatto ulteriori e diverse rispetto a quelle già oggetto di indagine.

In secondo luogo, l’istanza di arbitrato sarebbe inammissibile, perché il Collegio arbitrale è tenuto esclusivamente alla valutazione di fatti e non già di atti. In altri termini, secondo la FIP, la domanda di annullamento della

retrocessione costituirebbe una vera e propria impugnazione di un atto di contenuto normativo; azione, quest'ultima, che non può essere rivolta ad un Collegio arbitrale costituito dinanzi al TNAS.

In ogni caso, la FIP eccepisce la tardività dell'impugnazione delle delibere adottate dal Consiglio Federale per decorrenza dei termini previsti dalla legge.

Nel merito, poi, la Federazione Italiana Pallacanestro ha contestato le tesi avversarie, sottolineando l'assoluta correttezza delle decisioni adottate dal Consiglio Federale e dal Commissario Straordinario.

C) Si è quindi costituito il Collegio arbitrale, composto dagli avv.ti proff.ri Guido Calvi e Massimo Zaccheo, nonché dal pres. Emidio Frascione, nominato quale terzo arbitro dal Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

In data 24.02.2010 si è tenuta la prima udienza, nella quale il Collegio ha concesso all'avv. Binda termine sino al 5.03.2010 per il deposito di una memoria contenente osservazioni e deduzioni sulle motivazioni del provvedimento di rigetto del ricorso promosso da parte istante innanzi alla Corte Federale. Inoltre, il Collegio ha concesso alla FIP termine sino al 15.03.2010 per il deposito di memoria di replica, fissando l'udienza di discussione al 29.03.2010.

D) Le parti hanno quindi provveduto a depositare le rispettive memorie nei termini fissati dal Collegio arbitrale e all'esito dell'udienza di discussione, il Collegio si è riservato.

IN DIRITTO

1) Il Collegio valuta opportuno esaminare, in primo luogo, le eccezioni di inammissibilità della domanda proposta dalla difesa della FIP.

A tal riguardo, come sopra esposto, la FIP ha sollevato tre diverse eccezioni di inammissibilità.

Nella prima, si eccepisce che la domanda di arbitrato si fonderebbe sull'accertamento di fatti e comportamenti estranei all'indagine penale e, soprattutto, disciplinare effettuata dalle autorità competenti; dunque, non potrebbe essere oggetto di impugnazione un fatto che non è stato contestato nei precedenti gradi di giudizio davanti agli Organi della Federazione. Di qui, l'incompetenza del Collegio.

Con la seconda eccezione di inammissibilità, invece, la FIP sostiene che il Collegio dovrebbe limitarsi all'esame dei soli fatti e atti dai quali discendono le decisioni impugnate. La domanda di annullamento del provvedimento di retrocessione proposta dall'avv. Binda risulterebbe, quindi, non conoscibile dal Collegio, perché si risolverebbe in un annullamento di un atto che trova il suo presupposto in una norma introdotta dal Consiglio Federale.

Infine, la FIP contesta l'inammissibilità dell'istanza arbitrale per l'avvenuta decorrenza dei termini di impugnazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Federale.

Ciò premesso, appare opportuno muovere dalla valutazione della seconda eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIP, perché decisiva ai fini della risoluzione della controversia.

Ad avviso del Collegio la suddetta eccezione merita di essere accolta.

È bene chiarire, infatti, che il Collegio arbitrale è competente a giudicare circa la correttezza ovvero la legittimità di provvedimenti i quali abbiano definito una precedente controversia in ambito federale. Diversamente, non sussiste la competenza a giudicare, da parte del Collegio Arbitrale, in ordine ad atti ovvero a provvedimenti che, come nel caso di specie, siano emessi da organi diversi da quelli di giustizia, atteso che tali atti non sono qualificabili come provvedimenti assunti all'esito di una controversia.

Ebbene, come risulta chiaramente dagli atti depositati dalla difesa dell'avv. Binda, quest'ultimo non ha chiesto al Collegio di esprimersi circa un provvedimento avente natura "giudiziale", bensì su un provvedimento adottato dal Commissario Straordinario, quale conseguenza di una norma emanata dal Consiglio Federale e del quale l'istante pretenderebbe l'annullamento.

L'errore nel quale è incorso l'avv. Binda è stato proprio quello di ritenere il Collegio titolare di un potere dispositivo, che gli consenta di statuire sulla correttezza di un atto, per di più normativo, formalmente legittimo. È bene osservare, infatti, che il provvedimento di retrocessione oggetto di istanza è stato assunto dal Commissario straordinario in forza di una norma legittimamente introdotta dal Consiglio Federale nel pieno e insindacabile esercizio delle proprie attribuzioni di Organo di amministrazione e normazione.

In altri termini, codesto Collegio, non solo è stato chiamato a valutare la legittimità di un atto - e non già, come sarebbe stato corretto, a regolare una controversia - ma allo stesso è stato richiesto addirittura di valutare la legittimità di decisioni di carattere normativo assunte dal Consiglio Federale.

In conclusione, la domanda proposta dall'avv. Binda deve essere dichiarata inammissibile per incompetenza del Collegio arbitrale.

2) L'inammissibilità del procedimento arbitrale, non lascia residuare alcun interesse in capo alla ricorrente allo scrutinio delle altre questioni di inammissibilità, nonché delle altre censure proposte.

3) Quanto alle spese, il Collegio, in ossequio al principio della soccombenza, condanna l'avv. Binda al pagamento della somma di € 350,00 in favore della Federazione Italiana Pallacanestro.

4) Il Collegio ritiene di determinare nella misura di € 1.000,00 i propri onorari, ponendoli a carico della parte istante.

PQM

IL COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

- 1) dichiara inammissibili le domande formulate dall'avv. Binda;
- 2) condanna l'avv. Binda al pagamento, a favore della Federazione Italiana Pallacanestro, delle spese di lite, che vengono complessivamente liquidate in € 350,00 (euro trecentocinquanta) oltre accessori come per legge;
- 3) condanna l'avv. Binda, con il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari per il Collegio arbitrale, determinati nella misura di € 1.000,00 (euro mille);
- 4) pone a carico dell'avv. Binda il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
- 5) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
- 6) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.

Così deliberato all'unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell'Arbitrato in data 12/04/2010, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Emidio Frascione

Presidente

F.to Guido Calvi

Arbitro

F.to Massimo Zaccheo

Arbitro